



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Borgo San Lorenzo, 18.03.2020

Alla clientela in indirizzo.

Oggetto: Emergenza Covid-19: pubblicazione del DL 18/2020.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 **sono prorogati al 20 marzo 2020.**

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi superiori a € 2.000.000,00 nel periodo d'imposta precedente il versamento dovrà avvenire alla data del 20 marzo 2020.

Per gli altri soggetti (comprese le attività turistico-ricettive, agenzie di viaggio, sale cinematografiche, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, attività di ristorazione, gelaterie, pasticceria, bar e pub anche se con ricavi superiori a € 2.000.000,00) il versamento dovrà avvenire entro il 31 maggio 2020 in una unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.

Dato che lo Studio non è a conoscenza del dato relativo ai ricavi, per quei clienti che ci hanno conferito apposita delega per il versamento dei modelli F24, si rende INDISPENSABILE una comunicazione scritta che ci autorizzi all'effettuazione del versamento. Tale comunicazione dovrà pervenirci via mail quanto prima e comunque entro il 19.03.2020. In caso di mancata comunicazione lo Studio NON PROVVEDERÀ AD ALCUN VERSAMENTO.

Sono sospesi inoltre, gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sono effettuati entro il 30 giugno 2020.

Poiché è rimasta ferma la scadenza della dichiarazione precompilata si ritiene che le certificazioni uniche sono rimaste alla scadenza del 31 marzo 2020.

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi. Tali ruoli dovranno essere versati entro il 30 giugno 2020 in un'unica soluzione.

RINVIO DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS PER IL LAVORO DOMESTICO

Sono rinviati i pagamenti dei contributi Inps per il lavoro domestici. Il pagamento dei contributi Inps in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio infatti potranno essere pagati entro il 10 giugno.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (aziende industriali) o di accesso all'assegno ordinario Fis (aziende del terziario) con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Per tali sospensioni resta fermo l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunti che devono essere svolti anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

L'accesso all'assegno ordinario FIS è concesso, sempre per l'emergenza Covid-19, anche alle aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti (invece dei 15 previsti normalmente). Per tali aziende è prevista la possibilità di fare istanza di pagamento diretto da parte dell'Inps.

I lavoratori destinatari delle norme di cui sopra devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Per le aziende artigiane è già operativo il Fondo FSBA (Ebret) che prevede interventi simili a quelli sopra indicati.

Per i datori di lavoro esclusi dalle misure sopra indicate è prevista l'istituzione della cassa integrazione in deroga ed è attesa la normativa regionale che la disciplini.

Per gli ammortizzatori sociali, appena saranno disponibili le istruzioni Inps provvederemo ad informarvi in merito.

Vista la situazione emergenziale, anche per poter organizzare al meglio il lavoro dello Studio, chi è interessato all'utilizzo degli ammortizzatori sociali ce lo comunichi via mail in modo che, appena le disposizioni saranno rese operative, provvederemo a ricontattarlo per procedere con lo strumento specifico.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sono vietati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (crollo ordini, chiusura di un reparto per casi di contagio, eccetera) indipendentemente dal numero di dipendenti.

CONGEDI ED INDENNITÀ

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge 104/1992 non si applica il limite di età.

Fermo restando i congedi sopra indicati, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa alla prestazione di cui sopra e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro (elevati a € 1.000 per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alle categorie di medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori socio-sanitari). Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus saranno stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerge il superamento del limite di spesa l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito (3 giorni) di cui alla Legge 104/92, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerge il superamento del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e ai lavoratori autonomi artigiani e commercianti è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500 euro, sempre nel limite delle risorse disponibili ed erogata direttamente dall'Inps previa domanda. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Il premio sarà erogato dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Tale importo sarà recuperato dal datore di lavoro in compensazione sul modello F24.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Il medico curante deve comunque redigere il certificato di malattia per la copertura di tali periodi.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro per l'indennità di malattia sono posti a carico dello Stato nel limite di spesa stabilita. Naturalmente l'Inps dovrà indicare la procedura.

Rimaniamo a disposizione, preferibilmente via mail, per ogni eventuali chiarimenti.

Studio Pini & Associati



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale